





CONVITTO NAZIONALE “Umberto I”

*Scuola primaria - Scuola secondaria I grado
Liceo classico europeo - Liceo scientifico internazionale*

 Via Bligny, 1 bis 10122 Torino  C.F. 80088620010

 011.4338740 / 011.4396735  011.5215296

 convittonazionale@cnuto.it  www.cnuto.it



SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER LE ESIGENZE DEL CONVITTO NAZIONALE “UMBERTO I” DI TORINO - LOTTO [•] ([•])

CODICE CIG: *[indicare il CIG del lotto di riferimento]*

Sommario

Articolo 1 – Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile

Articolo 2 – Ambito soggettivo

Articolo 3 – Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti

Articolo 4 – Luogo di esecuzione

Articolo 5 – Durata e avvio dell'esecuzione

Articolo 6 – Ultimazione della prestazione

Articolo 7 – Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 9 – Garanzie

Articolo 10 – Pagamento del corrispettivo ed obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 11 – Subappalto

Articolo 12 – Penali

Articolo 13 – Risoluzione

Articolo 14 – Recesso

Articolo 15 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 16 – Divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'aggiudicatario

Articolo 17 – Condizione risolutiva espressa

Articolo 18 – Foro competente

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali

L'anno 2015 il giorno [●] del mese di [●] a Torino, presso [●] del Convitto Nazionale "Umberto I" di Torino, siti in via Bligny n. 1 bis

TRA

il Convitto Nazionale Umberto I di Torino, in seguito per brevità indicato come la "**Stazione Appaltante**", con sede legale a Torino, in via Bligny 1 bis, Codice Fsciale e Partita IVA 80088620010, rappresentato dal Rettore, prof.ssa Giulia Gugliemini, nata a Torino, il [●], domiciliata per la carica presso il Convitto Nazionale Umberto I di Torino, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome e per conto dello stesso Convitto Nazionale "Umberto I"

E

....., con sede legale a, in via, n., Partita IVA e Codice Fiscale, rappresentata, in qualità di, dal dott., nato ae residente a....., in via, n., come risulta dal [*inserire gli estremi dell'atto comprovante l'identità ed i poteri del sottoscrittore- delega o procura*], in seguito denominata "**Appaltatore**"

e congiuntamente, di seguito, le

"**Parti**"

PREMESSO CHE

- con Determina Dirigenziale n. 7873/C141 del 13 novembre 2015 è stata avviata la procedura per l'affidamento del contratto avente ad oggetto prodotti alimentari ed in particolare [*indicare la denominazione del lotto di riferimento*]. Le Parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento
- con Determina Dirigenziale n. [●] del [●] è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore diper un importo complessivo al netto dell'IVA di Euro..... e che con lettera in data [●] l'aggiudicazione è stata comunicata ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, il "**Codice**") dalla Stazione Appaltante ai controinteressati
- è stato pubblicato l'avviso dei risultati della procedura, in conformità alle disposizioni del Codice in data [●]
- le verifiche dei requisiti di ordine generale (art. 38 del Codice) hanno dato esito positivo e l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace
- l'Appaltatore, a garanzia degli impegni contrattuali, ha costituito e consegnato alla Stazione Appaltante, la cauzione definitiva, costituita con polizza fideiussoria n. rilasciata da..... per l'importo di Euro
- l'Appaltatore conferma di disporre dell'organizzazione necessaria per garantire la prestazione alle condizioni indicata nei documenti di gara e nell'offerta presentata

- l'Appaltatore riconosce espressamente che l'assunzione del presente appalto alle condizioni offerte è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza dei documenti di gara, nessuno escluso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile.

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con il certificato di regolare fornitura.

E' fatta salva la possibilità della Stazione Appaltante di rinnovare il presente affidamento della durata di due anni (2016/2017) per un ulteriore anno (2018) alle medesime condizioni di aggiudicazione.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Formano altresì parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati i seguenti atti:

1. l'atto comprovante l'identità ed i poteri del sottoscrittore del contratto per conto dell'Appaltatore
2. il verbale di aggiudicazione e la determina dirigenziale di approvazione della aggiudicazione definitiva
3. il disciplinare di gara
4. il capitolato speciale di appalto
5. l'offerta tecnica dell'Appaltatore [*clausola da escludere con riferimento al lotto I*]
6. l'offerta economica dell'Appaltatore
7. la cauzione definitiva
8. la polizza assicurativa di cui al successivo art. 15 del presente contratto.

In caso di discordanza o contrasto tra gli atti e i documenti prodotti dalla Stazione Appaltante, le disposizioni gerarchicamente prevalenti saranno nell'ordine le seguenti:

- presente atto
- disciplinare di gara
- capitolato speciale di appalto
- offerta dell'aggiudicatario

L'esecuzione del presente atto è disciplinata dal D.P.R. n. 207/2010 e smi.

Articolo 2 – Ambito soggettivo.

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. **Stazione Appaltante**, il Convitto Nazionale "Umberto I" di Torino
2. **Appaltatore**,
3. **Offerta aggiudicataria**, la documentazione tecnica ed economica oggetto del provvedimento di aggiudicazione definitiva
4. **Responsabile del Procedimento**, la prof.ssa Giulia Guglielmini
5. **Direttore dell'esecuzione del contratto**, il sig. Postiglione Giuseppe.

L'Appaltatore individua nel sig.il rappresentante al quale la Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile del Procedimento o del Direttore dell'esecuzione del contratto, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali. Nel caso in cui l'Appaltatore proceda alla sostituzione del rappresentante senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore nel termine massimo di cinque giorni solari dal loro ricevimento, di effettuare una ritenuta sulla cauzione definitiva di cui al presente atto di importo pari al 5% (cinque per cento) della stessa.

Articolo 3 – Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti.

Ambito oggettivo. Oggetto del presente contratto è l'esecuzione da parte dell'Appaltatore del contratto di fornitura di prodotti alimentari ed in particolare di - Lotto [●] della gara per l'affidamento dei prodotti alimentari per le esigenze del Convitto Nazionale "Umberto I" di Torino di cui al bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per la pubblicazione in data 07/01/2016, in conformità agli atti della procedura di affidamento ed all'offerta dal medesimo presentata.

Corrispettivo. Il corrispettivo onnicomprensivo, fisso e invariabile per l'esecuzione del presente affidamento per la durata di due anni (2016/2017) è pari ad Euro oltre IVA ed è determinato sulla base dell'offerta economica dell'Appaltatore, come di seguito ricapitolata:

.....
La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di rinnovare il presente affidamento per un ulteriore anno (2018) alle medesime condizioni di aggiudicazione.

In aggiunta alle disposizioni successive in materia di revisione dei prezzi, costituiscono deroga al principio generale di invariabilità del corrispettivo le variazioni conseguenti a disposizioni delle competenti Autorità amministrative.

Il predetto corrispettivo si riferisce alla prestazione resa dall'Appaltatore a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prescrizioni di cui al presente atto.

Gli obblighi e gli oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente atto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dal competenti Autorità, ivi inclusa la Stazione Appaltante, sono compresi nel corrispettivo d'appalto.

Il corrispettivo è comprensivo del servizio di trasporto e consegna dei prodotti .

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base alle proprie indagini, valutazioni e calcoli ad esclusivo suo rischio ed è, pertanto, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi o ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore è oggetto di revisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 del Codice sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile

del Procedimento. La revisione può essere sia in aumento sia in diminuzione in ragione dell'intervenuta variazione dei prezzi nel periodo considerato.

Tale istruttoria verrà effettuata dalla Stazione Appaltante con cadenza annuale.

Il compenso revisionale, qualora dovuto, verrà liquidato e pagato entro novanta giorni successivi alla data di inizio dell'esecuzione del contratto]di ogni anno, previa presentazione di corrispondente fatturazione in modalità elettronica ai sensi del Decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.

In caso di revisione in diminuzione si applicano le stesse disposizioni previste per la revisione in aumento. Il conseguente minor compenso maturato potrà essere portato in detrazione in sede di liquidazione e pagamento della quota di corrispettivo successiva alla sua definizione ovvero alla quota di saldo.

Si conviene espressamente che la cauzione definitiva si estende anche al recupero di somme derivanti da revisione in diminuzione non altrimenti recuperabili.

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

Varianti. Le varianti sono ammesse nei casi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010 smi.

Qualora per uno dei casi previsti dal D.P.R. n. 207/2010 smi sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel presente atto, il Direttore dell'esecuzione del contratto redige i conseguenti elaborati in conformità a quanto previsto dall'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010 smi, indicando i presupposti di fatto e di diritto che le hanno rese necessarie.

I predetti elaborati redatti dal Direttore dell'esecuzione del contratto sono inviati al Responsabile del Procedimento che ne propone, previo relativo esame, l'approvazione alla Stazione Appaltante.

Gli ordini di variazione del Direttore dell'esecuzione del contratto fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione da parte della Stazione Appaltante.

Quando si renda necessario eseguire una prestazione non prevista dal presente contratto, si procede alla determinazione del relativo corrispettivo, ragguagliandolo ove possibile a quello delle prestazioni consimili ricomprese nel medesimo.

Tutte le nuove determinazioni sono in ogni caso soggette alla disciplina economica dell'offerta oggetto di aggiudicazione.

Articolo 4 – Luogo di esecuzione.

L'esecuzione del presente atto deve avvenire presso i seguenti locali:

- magazzino della cucina del Convitto Nazionale "Umberto I", a Torino in via Piave, n. 2
- magazzino della cucina della succursale del Convitto Nazionale "Umberto I", a Torino, in via Bertola n. 10.

Come indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, la consegna dovrà avvenire:

- quanto al magazzino sito in via Piave 2, dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 15.00 alle 19.00
- quanto al magazzino sito in via Bertola n. 10, dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle 14.30 alle 16.00.

Articolo 5 – Durata e avvio dell'esecuzione.

Il termine per rendere la prestazione oggetto del presente atto è pari ad annidue, salvo rinnovo per anni uno, a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione in base alla previsione di cui all'art. 302 del D.P.R. n. 207/2010 smi.

La prestazione è soggetta al calendario scolastico approvato ogni anno dal Consiglio di Istituto e Consiglio di Amministrazione.

L'avvio dell'esecuzione è subordinata alla redazione di specifico verbale compilato in conformità all'art. 304 del D.P.R. n. 207/2010 smi.

L'avvio dell'esecuzione del contratto è stabilito a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Articolo 6 – Ultimazione della prestazione.

Ultimate le prestazioni oggetto di appalto l'Appaltatore deve darne specifica e formale comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto ed al Responsabile del Procedimento.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia certificato di ultimazione della prestazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 309 del D.P.R. n. 207/2010 smi.

Articolo 7 – Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri tributari e le spese contrattuali, Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri e i rischi relativi all'esecuzione della prestazione (costo delle materie prime, spese di trasporto, spese di consegna, etc.), nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel presente atto e nella documentazione ivi richiamata.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione ivi richiamata; in ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di igiene alimentare in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore in data successiva alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo pattuito.

L'Appaltatore si impegna espressamente a:

- a) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tal scopo saranno impartite e comunicate dalla Stazione Appaltante
- b) non opporre alla Stazione Appaltante eccezioni, contestazioni o pretese per sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni assunte;

- c) manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante delle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per l'attivazione della fornitura dovranno essere eseguite senza interferire con l'attività didattica e con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante. L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le strutture della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzate.

L'Appaltatore si impegna pertanto espressamente ad eseguire le prestazioni oggetto del presente atto salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività didattica e lavorativa in atto.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche in ordine alla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria piena e incondizionata collaborazione per consentire lo svolgimento delle relative verifiche.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare le condizioni di fornitura specificamente indicate nel Capitolato Speciale di Appalto sia con riguardo ai prodotti (caratteristiche, proprietà, provenienza etc), sia con riguardo ai tempi ed alle modalità di consegna degli stessi.

L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza o possa avere influenza sull'esecuzione della prestazione

Sono a carico dell'Appaltatore intendendosi remunerati con il corrispettivo indicatogli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti per la sua integrale esecuzione, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti:

- a) all'imballaggio delle forniture, eseguito con i materiali necessari, conforme alla normativa in vigore, a seconda della loro natura
- b) al trasporto, al disimballaggio ed alla collocazione delle forniture nei locali della Stazione Appaltante
- c) allo sgombero e all'asporto, a consegna ultimata, di eventuali materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante, fermo il risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri.

In particolare l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e gli adempimenti di cui al D.U.V.R.I.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data della stipula del presente atto alla categoria e nella località di svolgimento delle prestazioni contrattuali, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Resta inteso che gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Articolo 9 – Garanzie.

Generalità. L'Appaltatore garantisce la piena proprietà dei prodotti oggetto della presente fornitura.

L'Appaltatore garantisce espressamente che i prodotti alimentari forniti presentano elevate garanzie di sicurezza e qualità e che i prodotti D.O.P e I.G.P. ricompresi nella fornitura rispondono ai requisiti stabiliti dal Regolamento CEE n. 208/1992.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Appaltatore anche per il fatto del terzo, intendendo la Stazione Appaltante restare estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed eventuali soggetti fornitori dell'Appaltatore.

In caso di inadempienza da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante, fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente atto ai sensi della disciplina presente nel medesimo, nonché dell'art. 1456 c.c.

Cauzione definitiva. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 del Codice, l'Appaltatore ha costituito una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale.

Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento della esecuzione del contratto, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli indicati dal successivo articolo 10.

La cauzione definitiva è rilasciata in favore della Stazione Appaltante a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'esecuzione del contratto.

In particolare la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta inteso che la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione in caso di applicazione di penali. E' fatta comunque salva la possibilità per la Stazione Appaltante di applicare le disposizioni del presente atto in materia di inadempimento.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso, rilasciato in forma scritta, da parte della Stazione Appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

Articolo 10 – Pagamento del corrispettivo ed obblighi tracciabilità dei flussi finanziari.

Pagamento del corrispettivo. L'Appaltatore ha diritto al pagamento di un acconto e quindi ad emettere relativa fattura alla fine di ogni mese.

Il corrispettivo è calcolato al netto del ribasso offerto e delle ritenute previste dal presente atto e dell'IVA.

Il pagamento è disposto previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, dei termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali ed all'ordinazione.

Le fatture dovranno essere redatte dall'Appaltatore in formato elettronico ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 ed in regime di *split payment* in base al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 7 del 2015, con codice univoco dell'ufficio UF4AH9 e contenere l'indicazione delle quantità totali consegnate, della tipologia dei prodotti, dell'imponibile e dell'importo dell'IVA; dovranno inoltre riportare il CIG della gara.

Ad ogni fattura dovranno essere obbligatoriamente allegati i documenti di trasporto emessi dall'Appaltatore che lo stesso avrà provveduto a far firmare, in modo leggibile, dall'addetto alla ricezione dei prodotti, quale soggetto della Stazione Appaltante incaricato di vigilare e controllare la regolarità della consegna e la conformità per quantità e qualità a quanto ordinato.

In caso di accertata irregolarità contributiva dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà a trattenere le somme dal medesimo dovute all'INPS ed all'INAIL, nei limiti del suo debito.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato tramite il servizio di cassa della Stazione Appaltante entro trenta giorni dal loro ricevimento tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 36.

A norma dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Si applica il disposto dell'art. 307, ultimo comma, del D.P.R. n. 207/2010 smi.

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 36 e smi.

I pagamenti saranno effettuati previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Appaltatore e dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 36 e smi.

Per gli accertamenti in ordine alla regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore nei confronti del personale impiegato per l'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche nel corso dell'esecuzione del contratto in qualunque momento.

Articolo 11 – Subappalto.

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto del presente contratto.

Articolo 12 – Penali.

In caso di ritardo, mancato, non conforme o incompleto adempimento delle obbligazioni assunte verranno applicate le penali previste del Capitolato Speciale di Appalto [Il ritardo o l'inadempienza saranno tempestivamente contestate dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore che avrà un termine di sette giorni per controdedurre. Trascorso tale termine ove le giustificazioni addotte non siano ritenute valide e/o sufficienti sarà applicata la penale.

La penale è comminata dal Responsabile del Procedimento, sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il ritardo nell'adempimento ai fini della determinazione dell'entità della penale è computato in giorni solari.

In caso di recidiva nelle inadempienze di cui al presente articolo saranno redatti appositi verbali da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto o da persona dallo stesso autorizzata, alla presenza dell'Appaltatore. In tal caso la Stazione Appaltante avrà la facoltà di applicare un'ulteriore penale sino al 10% dell'importo dell'ordinativo non consegnato, fatta salva comunque la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 298, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 smi qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo complessivamente superiore al 10% netto dell'importo del contratto, il Responsabile del Procedimento promuoverà l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo e, dunque, anche con i corrispettivi maturati.

Resta inteso che la richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per cui si è reso inadempiente.

Articolo 13 – Risoluzione.

Al presente atto si applica l'art. 197 del D.P.R. n. 207/2010 smi.

Le Parti convengono che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a. r., può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto nei seguenti casi:

1. qualora l'Appaltatore non fosse in grado di consegnare l'ordinativo pattuito o comunque consegna prodotti in quantità non sufficienti per la preparazione dei pasti per cinque volte anche non consecutive nel corso di un anno
2. qualora i prodotti oggetto della fornitura non risultassero avere le caratteristiche indicate nei documenti di gara e dall'Appaltatore dichiarate in sede di offerta o l'Appaltatore non rispetti la percentuale di ribasso indicata in sede di offerta ed oggetto di aggiudicazione
3. qualora i prodotti oggetto della fornitura non siano conformi alle indicazioni previste dalla legge e dalle direttive comunitarie e/o alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto
4. qualora i prodotti oggetto della fornitura non siano conformi alle indicazioni della Legge della Regione Piemonte n. 27 del 2 agosto 2006 recante, *"Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità"*
5. qualora l'Appaltatore non provveda alla reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse entro il termine di quindici giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante
6. qualora l'Appaltatore non provveda alla copertura dei rischi contrattuali in corso di vigenza dello stesso
7. in caso di cessione del presente contratto da parte dell'Appaltatore
8. in caso di mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010 e s.m.i.
9. in caso di raggiungimento di una penale di ritardo nell'esecuzione della prestazione di entità superiore al 10% netto dell'importo dell'appalto
10. qualora i servizi che usufruiscono della mensa cessassero o si modificassero in modo rilevante
11. per ogni altra fattispecie che dovesse determinare il venir meno del rapporto di fiducia sottostante al presente contratto

Ferme restando le soprarichiamate ipotesi di risoluzione del contratto, si prevedono le seguenti specifiche cause di risoluzione:

- a) la grave violazione degli obblighi assicurativi e previdenziali relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impiegati dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al precedente art. 9

In tali ipotesi l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo le condizioni pattuite, rinunciando espressamente fin d'ora a qualsiasi eventuale altra pretesa e/o ulteriore compenso, indennizzo o rimborso.

La Stazione appaltante, a sua volta, acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita in tutto o in parte o di applicare una penale equivalente, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Articolo 14 – Recesso.

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, anche solo in parte, ai sensi dell'art. 1671 c.c., tenendo indenne l'Appaltatore dalle spese sostenute.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da effettuarsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, da trasmettersi tramite raccomandata a. r.

Il recesso comporta il pagamento all'Appaltatore delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo delle prestazioni non eseguite.

Le prestazioni regolarmente eseguite a norma del presente articolo sono solo quelle riconosciute come già accettate dal Direttore dell'esecuzione del contratto prima della comunicazione di recesso.

In tal caso l'Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e a qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo o rimborso.

Resta inteso che in caso di recesso, l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività utile e necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 15 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto della Stazione Appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze inerenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.

A fronte dell'obbligazione di cui sopra, l'Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile con un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00. In particolare detta polizza deve tenere indenne la Stazione Appaltante, ivi compresi i dipendenti e i collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno che l'Appaltatore possa arrecare alla Stazione Appaltante, ai dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il massimale della polizza si intende per ogni evento dannoso.

La polizza deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della Stazione Appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 1892 e 1893 c.c.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Stazione Appaltante e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare tale copertura assicurativa, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero per i danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 16 – Divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'aggiudicatario.

Divieto di cessione del contratto. E' vietata la cessione del contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Vicende soggettive dell'aggiudicatario. Le ipotesi di cessione di azienda, atti di trasformazione, fusione, scissione, trasferimento o affitto di azienda relativi all'aggiudicatario sono disciplinate dall'art. 116 del Codice.

In tali casi la prosecuzione del contratto è autorizzata dalla Stazione Appaltante entro sessanta giorni dalla relativa richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione in capo al soggetto subentrante.

Per consentire alla Stazione Appaltante di predisporre l'atto autorizzatorio, a garanzia della continuità della fornitura, l'Appaltatore si obbliga a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante ogni variazione che comporti o possa comportare il subentro di un altro soggetto nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali; l'Appaltatore dovrà indicare in ogni caso in tale comunicazione la motivazione della cessione, trasformazione, fusione, scissione, trasferimento o affitto di azienda e produrre la relativa documentazione.

Su tale comunicazione dovrà essere apposta la firma dell'Appaltatore e quella del soggetto subentrante.

L'Appaltatore sarà comunque responsabile di eventuali disservizi provocati alla Stazione Appaltante da omesse o inesatte informazioni, con conseguente applicazione delle penali previste dal Capitolato Speciale di Appalto per i casi di ritardo nell'esecuzione della prestazione e/o inadempimento della stessa.

In caso di decesso dell'Appaltatore, il contratto si risolve, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di consentire la prosecuzione dello stesso da parte degli eredi.

La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto se gli eredi dell'Appaltatore non offrono idonee garanzie circa la buona esecuzione del contratto.

Articolo 17 – Condizione risolutiva espressa.

Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all'art. 11 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Articolo 18 – Foro competente.

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, comprese quelle riguardanti l'interpretazione del contratto, verranno esaminate dalle Parti con spirito di amichevole composizione.

Ai sensi dell'art. 239 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, potranno essere risolte dalle Parti mediante transazione.

Per ogni controversia riguardante il presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Torino, con esclusione di fori alternativi o concorrenti. E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali.

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente prima della sottoscrizione del presente atto le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 recante “*Codice in materia di protezione di dati personali*” circa il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della sottoscrizione e dell'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003.

La Stazione Appaltante tratta i dati relativi allo stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/2003.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito del presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione degli stessi negli archivi elettronici o cartacei.

Per il Convitto Nazionale
l'Appaltatore
“Umberto I di Torino”
Il Rettore
Prof.ssa Giulia Guglielmini

Per

Il sig. [l'Appaltatore] dichiara di aver preso piena e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti nelle stesse richiamate.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di aver attentamente considerato quanto convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate

Articolo 3 – Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti

Articolo 5 – Durata, avvio dell'esecuzione, proroga e sospensioni

Articolo 7 – Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

Articolo 9 – Garanzie

Articolo 10 – Pagamento del corrispettivo

Articolo 12 – Penali

Articolo 13 – Risoluzione

Articolo 14 – Recesso

Articolo 15 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 16 – Divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'aggiudicatario

Articolo 17 – Condizione risolutiva espressa

Art. 18 – Foro competente
Torino, [*data*]

L'Appaltatore